



Bruxelles, 9 ottobre 2020
(OR. en)

11492/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0161(COD)**

**CODEC 952
TRANS 449
UK 63
PREP-BXT 24
PE 62**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva (UE) 2016/798 per quanto riguarda l'applicazione delle norme di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie nel collegamento fisso sotto la Manica – Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Bruxelles, 5-8 ottobre 2020)

I. INTRODUZIONE

Tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione hanno avuto luogo vari contatti informali al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione.

In tale contesto, in seguito all'approvazione, da parte della plenaria tenutasi il 5 ottobre 2020, della richiesta della commissione per i trasporti e il turismo di procedere secondo l'articolo 163 (urgenza), il PPE ha presentato un emendamento (emendamento 3), S&D ha presentato un emendamento (emendamento 1) e Renew ha presentato un emendamento (emendamento 2) alla proposta di regolamento in oggetto.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo l'8 ottobre 2020 la plenaria ha adottato tutti e tre gli emendamenti (emendamenti 1-3) alla proposta di regolamento. La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato¹.

La posizione del Parlamento rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare la posizione del Parlamento, concludendo in tal modo la prima lettura per entrambe le istituzioni.

L'atto legislativo sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

¹ La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

P9_TA-PROV(2020)0261

Applicazione delle norme di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie nel collegamento fisso sotto la Manica *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2016/798 per quanto riguarda l'applicazione delle norme di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie nel collegamento fisso sotto la Manica (COM(2020)0623 – C9-0212/2020 – 2020/0161(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0623),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0212/2020),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 settembre 2020²,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 9 settembre 2020, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

² Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

P9_TC1-COD(2020)0161

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 ottobre 2020 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2020/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2016/798 per quanto riguarda l'applicazione delle norme di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie nel collegamento fisso sotto la Manica

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁴,

³ Parere del 16 settembre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁴ Posizione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020.

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ impone a ciascuno Stato membro di istituire un'autorità nazionale preposta alla sicurezza, cui incombono i compiti specificati in materia di sicurezza ferroviaria. In conformità di tale direttiva, un organismo nazionale preposto alla sicurezza può essere un organismo istituito unilateralmente dallo Stato membro interessato o, in alternativa, un organismo a cui diversi Stati membri assegnano tali compiti per garantire un regime di sicurezza unificato.
- (2) Il trattato tra la Francia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo alla costruzione e all'esercizio, da parte di concessionari privati, di un collegamento fisso sotto la Manica, firmato a Canterbury il 12 febbraio 1986 ("trattato di Canterbury"), ha istituito una commissione intergovernativa al fine di vigilare su tutte le questioni relative alla costruzione e all'esercizio del collegamento fisso sotto la Manica (la "commissione intergovernativa").
- (3) Fino alla fine del periodo di transizione previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica⁶ ("periodo di transizione") tale commissione intergovernativa rappresenta l'autorità nazionale preposta alla sicurezza ai sensi della direttiva (UE) 2016/798, responsabile del collegamento fisso sotto la Manica.
- (4) Alla fine del periodo di transizione, la commissione intergovernativa diverrà un organismo istituito mediante un accordo internazionale tra uno Stato membro, vale a dire la Francia, e un paese terzo, vale a dire il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito"). Salvo disposizione contraria di un accordo internazionale che vincoli il Regno Unito, non sarà più un'autorità nazionale preposta alla sicurezza a norma del diritto dell'Unione e quest'ultimo non sarà più applicabile alla parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla giurisdizione del Regno Unito.
- (5) Al fine di garantire un esercizio sicuro ed efficiente del collegamento fisso sotto la Manica, è opportuno mantenere la commissione intergovernativa come unica autorità preposta alla sicurezza, competente per l'intera infrastruttura.

⁵ Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

⁶ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

- (6) A tal fine, la decisione (UE) 2020/... del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁺ autorizza la Francia, a determinate condizioni, a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale, che integri il trattato di Canterbury, in base al quale la commissione intergovernativa sia mantenuta come unica autorità preposta alla sicurezza competente per l'applicazione del diritto dell'Unione nel collegamento fisso sotto la Manica.
- (7) A tal fine, dovrebbero essere stabilite norme specifiche riguardanti le autorità specifiche preposte alla sicurezza, nonché i doveri dello Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per garantire che il diritto dell'Unione sia costantemente applicato dalla specifica autorità preposta alla sicurezza o, in mancanza, dalla propria autorità nazionale preposta alla sicurezza.
- (8) La risoluzione delle controversie in materia di sicurezza ferroviaria tra lo Stato membro interessato e il paese terzo può sollevare questioni relative all'interpretazione del diritto dell'Unione. Di conseguenza, la Corte di giustizia dell'Unione europea dovrebbe essere resa competente a pronunciarsi in via pregiudiziale su tali questioni.
- (9) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2016/798.
- (10) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire garantire l'esercizio sicuro ed efficiente del collegamento fisso sotto la Manica dopo la fine del periodo di transizione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione proposta, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (11) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

⁷ Decisione (UE) 2020/... del Parlamento europeo e del Consiglio

⁺ GU: si prega di inserire nel testo il numero della decisione contenuta nel documento PE-CONS 31/20 (2020/0160(COD)) e inserire il numero, la data, il titolo e gli estremi della GU di tale decisione nella nota a piè pagina.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva (UE) 2016/798

La direttiva (UE) 2016/798 è così modificata:

1) all'articolo 3, il punto 7 è sostituito dal seguente:

"7. "autorità nazionale preposta alla sicurezza":

- a) l'organismo nazionale a cui sono assegnati i compiti riguardanti la sicurezza ferroviaria in conformità della presente direttiva,
- b) qualsiasi organismo a cui diversi Stati membri assegnano i compiti di cui alla lettera a) al fine di garantire un regime di sicurezza unificato,
- c) qualsiasi organismo a cui uno Stato membro e un paese terzo assegnano i compiti di cui alla lettera a) al fine di garantire un regime di sicurezza unificato, a condizione che l'Unione abbia concluso un accordo a tal fine con il paese terzo interessato o che lo Stato membro abbia concluso tale accordo conformemente a un'autorizzazione concessa a tal fine dall'Unione.";

2) all'articolo 16 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"4. Se un'unica opera di ingegneria è situata in parte in un paese terzo e in parte in uno Stato membro, tale Stato membro può designare, in aggiunta all'autorità nazionale preposta alla sicurezza altrimenti competente per il suo territorio, e in conformità dell'articolo 3, punto 7, lettera c), e a un accordo internazionale concluso dall'Unione o la cui conclusione è da essa autorizzato, un'autorità preposta alla sicurezza competente specificamente per tale opera di ingegneria e per tutti gli altri elementi dell'infrastruttura ferroviaria ad essa collegati (l'"autorità specifica preposta alla sicurezza"). In conformità di tale accordo internazionale, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza può temporaneamente assumere la competenza per la parte dell'opera di ingegneria situata in tale Stato membro.

Nel contesto di un accordo internazionale di cui al primo comma, lo Stato membro interessato adotta tutte le misure a sua disposizione nell'ambito di tale accordo internazionale per garantire che l'autorità specifica preposta alla sicurezza rispetti il diritto dell'Unione. A tal fine, e ove necessario per motivi di sicurezza ferroviaria, lo

Stato membro interessato si avvale senza ritardo del diritto conferito da tale accordo internazionale, in base al quale l'autorità nazionale preposta alla sicurezza è autorizzata ad assumere la competenza esclusiva sulla parte dell'opera di ingegneria situata in tale Stato membro.

5. Qualora una controversia sottoposta ad arbitrato in conformità dell'accordo internazionale sollevi una questione di interpretazione del diritto dell'Unione, la Corte di giustizia dell'Unione europea ("Corte di giustizia ") è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale in merito a tale questione su richiesta del collegio arbitrale istituito per risolvere le controversie nell'ambito di tale accordo internazionale.

Alle domande di pronuncia pregiudiziale presentate alla Corte di giustizia a norma del primo comma del presente paragrafo si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del diritto dell'Unione che disciplinano la procedura dinanzi alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

■

Se *il collegio arbitrale* non rispetta una qualsiasi sentenza della Corte di giustizia pronunciata in conformità del primo comma, lo Stato membro interessato si avvale senza ritardo del diritto conferito dall'accordo internazionale in base al quale l'autorità nazionale preposta alla sicurezza è autorizzata ad assumere la competenza esclusiva sulla parte della struttura di ingegneria situata in tale Stato membro."

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente
